

IMPOSTE SUL REDDITO

Erogazioni liberali tra detraibilità e deducibilità

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA:
VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA**

[Scopri di più >](#)

Nel D.L. "Cura Italia" è inserita una norma di favore per chi sostiene l'attuale emergenza sanitaria ([articolo 66 D.L. 18/2020](#)).

In base alle nuove disposizioni le **erogazioni liberali in denaro**, effettuate dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** usufruiscono di una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%**, per **un importo non superiore a 30.000 euro**.

Si ricorda che l'effettuazione di **erogazioni liberali**, in alcuni casi, comporta, per le persone fisiche, la scelta fiscale in sede di dichiarazione dei redditi tra **detraibilità dall'imposta** di una percentuale della spesa sostenuta oppure **deducibilità della spesa** a riduzione del reddito imponibile.

La regola dell'[articolo 15, comma 1.1, Tuir](#) dispone che dall'imposta lorda (Irpef) si detrae un importo, **pari al 26%**, delle erogazioni liberali in denaro (su un **valore massimo di spesa di 30.000 euro annui**), effettuate a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

A partire dal 1° gennaio 2020 in base all'**articolo 15, comma 3bis** le detrazioni previste dall'[articolo 15 Tuir](#), spettano per **l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro**; spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle **Onlus** sono:

- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lettera g\), Tuir](#), riferito ai contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG idonee ai sensi dell'[articolo 28 L. 49/1987](#), che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus, per un **importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato** ([risoluzione 22/E/2015](#)) (rigo E26, cod. 7);
- **detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017** (codice del Terzo Settore) riferito alle **erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore**;
- **deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017** (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

L'erogazione deve essere effettuata tramite **versamento bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento tracciati** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione **non spetta per le erogazioni effettuate in contanti**.

Il citato [articolo 83](#) del codice del Terzo Settore, al comma 4 prevede, ferma la **non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2** (detrazione e deduzione), che coloro i quali fruiscono delle agevolazioni ivi previste **non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali** (effettuate a beneficio dei medesimi soggetti indicati nell'articolo 83), **delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative**.

Si ricorda che la detrazione è ammessa anche nel caso in cui **il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus**. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla [risoluzione 441/E/2008](#) e dalla [risoluzione 160/E/2009](#).

Per le erogazioni liberali a **sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica invece l'[articolo 27 L. 133/1999](#). Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali in argomento **sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento** ([articolo 63 D.L. 18/2020](#)).

L'[articolo 27 L. 133/1999](#) dispone quanto segue in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche: sono **deducibili dal reddito d'impresa** ai fini delle relative imposte le **erogazioni liberali in denaro** effettuate in favore delle **popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il **tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti** (identificati ai sensi del **D.P.R. 20.06.2000**). Non si considerano destinati a **finalità estranee all'esercizio dell'impresa** i beni ceduti gratuitamente e non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Per i soggetti Ires la **regola generale** dell'[articolo 100, comma 2, lettera a\), Tuir](#), relativa agli **oneri di utilità sociale** dispone che sono deducibili *"i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del*

reddito d'impresa dichiarato".

Il successivo **comma 2, lettera h)** dello stesso [articolo 100 Tuir](#) dispone che **sono deducibili** *“le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio”*.

Per le persone giuridiche pertanto l'agevolazione consiste **sempre in una deducibilità del costo sostenuto**.